

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pomice sita in località "Poggio del Fornacello" del territorio del Comune di Capodimonte (VT), a favore della società Fumoso Bruno s.n.c. di Bruno Fumoso & C..

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 8 aprile 2003 della società Fumoso Bruno s.n.c. di Bruno Fumoso & C., con sede a Montefiascone, via Carlo De Luca n.° 93, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di pomice in località "Poggio del Fornacello" del territorio del Comune di Capodimonte (VT), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (scrittura privata tra le parti datata 9 giugno 2001) per una superficie complessiva di Ha 8.00.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società Fumoso Bruno s.n.c. di Bruno Fumoso & C. ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti, e che lo stesso non ha trovato soluzione per lo scioglimento del Consiglio Regionale a conclusione della VII legislatura;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTA la certificazione in merito alla destinazione urbanistica rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Capodimonte con note n.° 2937 del 28 aprile 2007, n.° 3135 del 7 maggio 2007 e n.° 3137 del 7 maggio 2007, dalle quali risulta che le aree interessate dall'intervento sono destinate a zona agricola normale E/1, non sono ricoperte da boschi, non sono state percorse dal fuoco e non sono interessate da progetti di rimboschimento;

VISTA la nota n.° 7481 del 16 luglio 2003 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, dalla quale risulta che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

VISTA la nota n.° 7165 del 3 settembre 2003 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, con la quale, in assenza di vincolo, si chiede di comunicare l'inizio formale dei lavori;

VISTO il parere favorevole espresso da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota n.° 127472/05 del 13 gennaio 2006, con prescrizioni;

VISTA la pronuncia di Verifica ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n.° 87555 del 17 giugno 2003, che esclude con prescrizioni l'opera dal procedimento di V.I.A.;

VISTA l'autorizzazione rilasciata ai soli fini del vincolo idrogeologico da parte del Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Conservazione e Qualità dell'Ambiente Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo con determinazione n.° B 3326 del 23 dicembre 2003;

VISTA la nuova istanza di autorizzazione presentata ai fini del R.D.L. 3267/23 (vincolo idrogeologico) al Coordinamento Provinciale di Viterbo del Corpo Forestale dello Stato in data 18 aprile 2007, essendo nel frattempo scaduta quella precedentemente rilasciata;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio, nota protocollo n.° 71920 del 21 giugno 2004, che definisce l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di €216.825,00 (€duecentosedicimilaottocentoventicinque/00) a garantire le opere di ripristino ambientale di ogni singolo lotto in cui può essere suddiviso il piano di coltivazione;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 11 dicembre 2003;

CONSIDERATO che l'istanza 8 aprile 2003, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 16 del 12 dicembre 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 26 ottobre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota del 12 marzo 2007 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli e dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, rispettivamente, nella seduta del 09.10.2007 e nella seduta del 16.07.2007;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali:

All'Unanimità

DELIBERA

1. La società Fumoso Bruno s.n.c. di Bruno Fumoso & C., con sede a Montefiascone, Via Carlo De Luca n.° 93, è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercitare per anni SETTE la cava di pomice in località “Poggio del Fornacello” del territorio del Comune di Capodimonte (Viterbo), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 32 particella 24/p).
2. La società Fumoso Bruno s.n.c. di Bruno Fumoso & C., nell’esercire l’attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all’istanza 8 aprile 2003, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati approvati e vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
 - Relazione tecnica;
 - Studio di impatto ambientale;
 - Relazione geologica tecnica;
 - Visione della situazione attuale e a sistemazione avvenuta;
 - Elaborato grafico;
 - note integrative alla relazione geologica;
 - relazione agronomica;
 - relazione sull’interesse economico sovracomunale ed integrazioni;
 - Documento di sicurezza e salute.
3. L’attività estrattiva dovrà essere suddivisa in quattro lotti di coltivazione ed i lavori di recupero ambientale dell’area dovranno essere eseguiti contestualmente all’avanzamento degli scavi, secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall’articolo 12, comma 9, della L.R. n.° 17/2004;
4. Prima di iniziare i lavori di scavo, la società Fumoso Bruno s.n.c. di Bruno Fumoso & C. dovrà:
 - a) ottenere da parte della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli il rinnovo dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico citata in premessa;
 - b) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale per consentire gli accertamenti sul terreno che si ritenessero necessari;
 - c) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Capodimonte (Viterbo), dopo aver costituito a favore dello stesso la polizza fidejussoria di cui alle premesse, a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo di ogni singolo lotto (di quattro) in cui può essere suddiviso il piano di coltivazione così come previsto dall’art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Capodimonte secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell’importo della polizza vigente alla data dell’autorizzazione;
 - d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, all’Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall’art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizza delle miniere e delle cave.
5. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell’attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

6. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
7. Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali vistati, sarà restituita alla società Fumoso Bruno s.n.c. di Bruno Fumoso & C. e al Comune di Capodimonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.